

**PROCEDURE ATTUATIVE DELLE MISURE PER IL CONTRASTO ED  
IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19  
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO DEL SETTORE EDILE**

**PREMESSA**

Il presente testo risulta da procedure CNCPT integrate con proposte delle associazioni datoriali, delle associazioni sindacali e della presidenza della CNCPT. I testi di riferimento sono:

- Protocollo condiviso dalle Parti Sociali 24 marzo 2020;
- Dpcm 26 aprile 2020;
- Dpcm 17 maggio 2020 allegato 13;
- Proposte associazioni datoriali 14 maggio 2020;
- Indicazioni della Presidenza CNCPT 29 maggio 2020;
- Testo CNCPT 5 giugno;
- Proposte integrazioni ANCE 22 giugno;
- Proposte integrazioni delle associazioni sindacali 26 giugno 2020;

## Procedure attuative del protocollo

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
1. INFORMAZIONE				
<p>1.0 <b>Il datore di lavoro</b>, anche con l'ausilio degli enti bilaterali formazione/sicurezza delle costruzioni che adottano strumenti di supporto utili alle imprese, <b>informa i lavoratori sulle regole fondamentali di igiene per prevenire le infezioni virali</b>, attraverso le modalità più idonee ed efficaci (per esempio <b>consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento</b>).</p> <p>In caso di <b>lavoratori stranieri</b> che non comprendono la lingua italiana, si invitano i Datori di Lavoro a fornire <b>materiale nella loro lingua madre o ricorrere a dépliant informativi con indicazioni grafiche</b>.</p>	<p>Affissione all'ingresso del cantiere ed almeno nei pressi dei locali comuni e maggiormente frequentati, di materiale informativo inerente le regole fondamentali di igiene e dei comportamenti corretti da adottare per contrastare la diffusione del COVID-19. (si ritiene a tale scopo adeguato il materiale prodotto dagli OO.PP. di settore e dal Governo).</p> <p>Consegna degli opuscoli informativi prodotti dagli OO.PP. di settore ad ogni singolo lavoratore, avendo cura di compilare un apposito modulo in cui raccogliere le firme dei lavoratori (modulo 01), per avvenuta ricezione del materiale informativo e la sottoscrizione dell'impegno al rispetto di quanto ivi indicato.</p> <p>Fornire ai lavoratori stranieri i dépliant informativi realizzati dagli OO.PP. di settore avendo cura che questi abbiano compreso le indicazioni.</p> <p>Il datore di lavoro mette a conoscenza il lavoratore dell'informativa sul trattamento dei dati personali firmata per presa visione. (Modulo 04)</p>	<p>Firma del modulo predisposto dal Datore di Lavoro, (modulo 01) a seguito dell'avvenuta ricezione del materiale informativo.</p> <p>Rispetta le indicazioni inerenti ai comportamenti corretti da adottare ed alle regole fondamentali di igiene, per contrastare la diffusione del COVID-19.</p> <p>Il lavoratore prende atto dell'informativa sul trattamento dei dati personali. (Modulo 04).</p> <p><i>I lavoratori rispettano le misure igieniche previste dall'autorità sanitaria competente, anche nei dormitori ed alloggi messi a disposizione dal datore di lavoro.</i></p>	<p>Aggiornare il PSC con i riferimenti alle regole fondamentali di igiene e dei comportamenti adeguati da utilizzare per contrastare la diffusione del COVID-19, rivolte sia alle imprese ed ai lavoratori presenti in cantiere, sia agli eventuali visitatori, nonché ai fornitori esterni.</p>	<p>Allegato 1 materiale informativo OO.PP. di settore (Link al documento: <a href="https://www.cncpt.it/supporti-grafici-informativi-sulle-misure-di-contenimento-del-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro-del-settore-edile/">https://www.cncpt.it/supporti-grafici-informativi-sulle-misure-di-contenimento-del-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro-del-settore-edile/</a>)</p> <p>Modulo 01 Modulo 04</p>

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
	<p><i>Il datore di lavoro informa i propri lavoratori della necessità di rispettare le misure igieniche previste dall'autorità sanitaria competente nei dormitori ed alloggi messi a disposizione dei lavoratori</i></p>			
<p>I lavoratori autonomi dovranno ricevere le medesime informazioni in merito alle misure adottate nello specifico cantiere.</p>	<p>Consegna degli opuscoli informativi prodotti dagli OO.PP. di settore o dal governo preferibilmente in via telematica, avendo cura di ricevere la conferma di lettura. Per qualunque altra forma di trasmissione è necessario avere un riscontro dell'avvenuta</p>		<p>Aggiornare il PSC con i riferimenti alle regole fondamentali di igiene e dei comportamenti adeguati da utilizzare per contrastare la diffusione del COVID-19.</p>	<p>MODULO 01</p>

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
	ricezione (modulo 01)			
<p>L'impresa affidataria, in concerto con il Committente/Responsabile dei lavori e con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, definirà le modalità di informazione per altri soggetti diversi dal lavoratore che dovranno entrare in cantiere (es. tecnici, visitatori, ecc.).</p>	<p>Consegna degli opuscoli informativi prodotti dagli OO.PP. di settore o dal governo preferibilmente in via telematica, avendo cura di ricevere la conferma di lettura. Per qualunque altra forma di trasmissione è necessario avere un riscontro dell'avvenuta ricezione. ( MODULO 01) In caso di Presenza di CSE, l'impresa dovrà trasmettere le indicazioni previste dal PSC. Relativamente ai soggetti diversi dal lavoratore, il datore di lavoro dovrà trasmettere preferibilmente in via telematica, la procedura per l'ingresso in cantiere di cui al punto 4.1 del presente documento. Il datore di lavoro deve predisporre documenti cartacei (opuscoli - procedura specifica per l'ingresso in cantiere - modulo informativo allegato 01) per gestire le eventuali visite non preventivamente organizzate.</p>		<p>Aggiornare il PSC con i riferimenti alle regole fondamentali di igiene e dei comportamenti adeguati da utilizzare per contrastare la diffusione del COVID-19, rivolte sia alle imprese ed ai lavoratori presenti in cantiere, sia agli eventuali visitatori, nonché ai fornitori esterni. Si suggerisce che il coordinatore predisponga specifiche procedure per la gestione degli accessi in cantiere dando specifiche indicazioni alle imprese, come ad esempio: "Relativamente ai soggetti diversi dal lavoratore, il datore di lavoro dovrà trasmettere preferibilmente in via telematica, la procedura per l'ingresso in cantiere di cui al punto 4.1 del presente documento. Il datore di lavoro deve predisporre documenti cartacei (opuscoli - procedura specifica per l'ingresso in cantiere - modulo informativo allegato 01) per</p>	

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
			gestire le eventuali visite non preventivamente organizzate."	
1.0.1 <i>Principali informazioni da fornire</i>				
<b>Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°)</b> o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria (numero 1500 o il numero 112, seguendone le indicazioni);	Fornire informazioni ai lavoratori sull'obbligo di rimanere a casa in presenza di febbre oltre 37,5°. (opuscolo predisposto dagli OO.PP. di settore ALLEGATO 1- modulo 01).	Rispettare l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°), avendo cura di comunicarlo al proprio datore di lavoro, secondo le indicazioni ricevute.		Le informazioni da fornire sono quelle previste dagli opuscoli emanati dagli OO.PP. di settore. (Allegato 1- MODULO 01)
<b>Modalità</b> con cui sarà eseguito il controllo della temperatura al lavoratore;	Comunica ai lavoratori sia il sistema di rilevazione della temperatura corporea, sia i tempi in cui tale rilevazione viene effettuata secondo quanto stabilito al punto 2.1. Al fine del rispetto della privacy, verranno annotate solo le temperature maggiori di 37,5°.	Si sottopone alla misura della temperatura corporea secondo le modalità previste dal Datore di Lavoro.	Il CSE concorda con il datore di lavoro le modalità di misurazione della temperatura corporea e, sentita la direzione lavori, il committente/resp onabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza. <u>La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso</u>	

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
<p><b>Obbligo di non fare ingresso o di permanere in azienda e in cantiere</b> e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche <b>successivamente all'ingresso</b>, sussistano le <b>condizioni di pericolo</b> (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) per le quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere nel proprio domicilio;</p>	<p>Stabilire le modalità con cui i lavoratori comunicano tempestivamente al Datore di Lavoro( anche tramite sistemi informali quali SMS/WHATSAPP ecc.) la sussistenza delle <b>condizioni di pericolo</b> (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc)successivamente all'ingresso.</p>	<p>Nel caso sussistano le <b>condizioni di pericolo</b> (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc), rispettare l'obbligo di non fare ingresso o di permanere in cantiere comunicandolo tempestivamente, secondo le modalità stabilite dal proprio datore di lavoro.</p>	<p><i>ai locali aziendali:</i> Stabilire le modalità con cui le imprese comunicano al CSE, la presenza di lavoratori che hanno manifestato la sussistenza delle condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.</p>	<p>Allegato 01 Modulo 01</p>
<p>Impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere e in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);</p>	<p>vedi punto 1.0</p>	<p>vedi punto 1.0</p>		<p>Allegato 01 Modulo 01</p>
<p>Impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.</p>	<p>vedi punto 1.0</p>	<p>vedi punto 1.0</p>		<p>Allegato 01 Modulo 01</p>

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
2. MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA <sup>1</sup>				
2.1 - Al personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere sarà effettuato il <b>controllo della temperatura corporea.</b>	Provvedere alla misurazione della temperatura corporea individuando i dispositivi attualmente disponibili sul mercato, idonei alla misurazione della	Obbligo di sottoporsi al controllo della temperatura corporea, indossando i dispositivi di protezione idonei a contrastare la diffusione del	Il CSE concorda con il datore di lavoro le modalità di misurazione della temperatura corporea e, sentita la direzione lavori, il committente/resp onsabile dei lavori,	Modulo 02 Modulo 03 Modulo 3 bis

**<sup>1</sup> Precisazione sui Rapporti tra committente e impresa esecutrice nella gestione della misurazione della temperatura**

Le procedure del 24 marzo u.s. e le proposte di aggiornamento dello stesso non contemplano una fattispecie che sovente si presenta e cioè la gestione ed adozione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio e della misurazione della temperatura da parte di un committente che gestisce direttamente i rapporti con l'impresa esecutrice.

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai piccoli lavori di ristrutturazione o risanamento che possono avvenire in un appartamento dove è possibile la compresenza tra proprietario (committente) e impresa esecutrice.

Le attuali procedure prevedono, infatti, che i lavoratori delle imprese, prima dell'ingresso in cantiere, si sottopongano alla misurazione della temperatura corporea lasciandone traccia attraverso la compilazione dei moduli 02 o 03. Da nessuna parte, però, è stato previsto che anche il committente sia obbligato a comunicare all'impresa i cui lavoratori accedono al cantiere dello stesso, di essersi sottoposto egli stesso alla misurazione della propria temperatura corporea; ciò, evidentemente non tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori che potrebbero, loro malgrado, venire a contatto con soggetti potenzialmente contagiosi.

Si propone, pertanto, che le imprese che accedono ad un cantiere con eventuali interferenze con gli occupanti forniscano al committente un modulo che lo stesso dovrà compilare, in cui dichiarerà di essersi sottoposto alla misurazione della temperatura corporea, di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato positivo al COVID-19 e di non aver avuto "contatti stretti" con un soggetto positivo al Covid-19 negli ultimi 14 giorni, nonché di adottare le misure e i dispositivi di precauzione igienico-sanitarie per contenere il contagio. (vedi Modulo 03 bis allegato). Analoghi obblighi si configurano per prestazioni lavorative il cui committente sia un amministratore di un condominio i cui occupanti potrebbero interferire con i lavoratori impegnati nelle diverse fasi lavorative

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
	<p>temperatura corporea, avendo cura di scegliere quelli che non espongono i lavoratori al contagio.</p> <p>Il datore di lavoro individua il personale addetto alla misurazione della temperatura corporea, adeguatamente formato (preferibilmente scegliendo tra gli addetti al primo soccorso). Il personale addetto alla misurazione dovrà essere munito di protezioni idonei a contrastare la diffusione del COVID-19, individuati in collaborazione con il Medico Competente (mascherine conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie – guanti monouso – tuta usa e getta) (modulo 02).</p> <p><i>Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda, il datore di lavoro può stabilire di effettuare il controllo della temperatura prima che il lavoratore salga sul mezzo aziendale.</i></p> <p>Il datore di lavoro deve indicare il posto dove dismettere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili.</p> <p>Il datore di lavoro dovrà attenersi alle corrette modalità di smaltimento dei dispositivi di</p>	<p>COVID-19, forniti dal datore di lavoro.</p> <p><i>Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda, il lavoratore si sottopone alla misurazione della temperatura prima di salire sul mezzo aziendale, qualora richiesto dal datore di lavoro.</i></p> <p>I lavoratori devono dismettere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, secondo le indicazioni del datore di lavoro.</p>	<p>aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza.</p> <p>Il CSE indica il posto all'interno del cantiere, dove dismettere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, attenendosi alle corrette modalità di smaltimento sulla base della normativa vigente.</p> <p><u><i>La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali;</i></u></p>	



Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
	<p>protezione individuali sulla base della normativa vigente.</p> <p>Per quanto riguarda tutti gli altri soggetti provvedere alla compilazione del modulo 03.</p> <p>Si suggerisce di conservare il modulo per almeno 30 giorni.</p>			
<p>2.2 - Se tale temperatura risulterà <b>superiore ai 37,5°</b>, <b>non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro/cantiere</b>. Le persone in tale condizione, saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni;</p>	<p>In assenza di CSE, il datore di lavoro individua le zone più idonee in cui far stazionare, se necessario, le persone risultate con una temperatura corporea superiore ai 37,5 °. Tali zone dovranno essere interdette all'accesso da parte degli altri lavoratori e dovranno prevedere esclusivamente la presenza del personale in isolamento momentaneo.</p>	<p>Il lavoratore con temperatura corporea superiore a 37,5°, deve astenersi dall'effettuare l'ingresso in cantiere e seguire le indicazioni impartite dal datore di lavoro.</p> <p>Il lavoratore in tali condizioni, non deve recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma deve contattare, nel più breve tempo possibile, il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.</p>	<p>Il CSE individua le zone in cui far permanere le persone risultate con una temperatura corporea superiore ai 37,5 °. Tali zone dovranno essere interdette all'accesso da parte degli altri lavoratori e dovranno prevedere esclusivamente la presenza del personale in isolamento momentaneo.</p> <p>Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/resp onabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza.</p>	
<p>2.3 -Il datore di lavoro <b>informa preventivamente il personale</b>, e chi intende fare ingresso in azienda/cantiere, della <b>preclusione dell'accesso</b> a chi, negli ultimi <b>14 giorni</b>, abbia avuto <b>contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19</b> o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS;</p>	<p>Il datore di lavoro predispone uno specifico modulo con cui i lavoratori possono comunicare l'eventuale possibilità di aver avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS; (modulo 02).</p>	<p>Il lavoratore si impegna a comunicare, attraverso l'utilizzo della modulistica predisposta dal datore di lavoro che ha avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le</p>	<p>Il CSE informa le imprese riguardo le modalità con cui le stesse, devono comunicargli, garantendo l'anonimato, l'eventuale presenza di lavoratori che hanno dichiarato di aver avuto contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti</p>	Modulo 02

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
		indicazioni dell'OMS.	risultati positivi al Covid-19 o che provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.	
<i>L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza;</i>	<i>Il datore di lavoro, attraverso il medico competente, si accerta dell'avvenuta negativizzazione del tampone prima che il lavoratore positivo all'infezione da Covid 19 rientri in azienda. Il datore di lavoro informa il CSE dell'avvenuta negativizzazione del tampone dei lavoratori positivi all'infezione da Covid 19.</i>	<i>Il lavoratore invia la comunicazione preventiva avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.</i>	<i>Il CSE si accerta della presenza di certificazione dell'avvenuta negativizzazione del tampone dei lavoratori positivi all'infezione da Covid 19.</i>	
<b>3. PRECAUZIONI IGIENICHE</b>				
3.1 - E' <b>obbligatorio</b> che le persone presenti in cantiere o in azienda adottino tutte le <b>precauzioni igieniche</b> , in particolare per le mani	Il datore di lavoro fornisce le indicazioni come previsto al punto 1.0(vedi allegato 01 e modulo 01)e fornisce dove possibile, acqua e sapone per il lavaggio delle mani secondo le indicazioni del ministero della Salute e dell'OMS In assenza di acqua e sapone, deve fornire soluzioni idroalcoliche da posizionare all'ingresso del cantiere o in prossimità dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc.	Il lavoratore deve attenersi a quanto stabilito dal datore di lavoro ed in presenza di acqua e sapone, lavare le mani secondo le indicazioni del ministero della Salute e dell'OMS, riportate in allegato (allegato 02) In assenza di acqua e sapone, il lavoratore deve utilizzare le soluzioni idroalcoliche messe a disposizione dal datore di lavoro.	Il CSE in caso di impossibilità di utilizzo di acqua e sapone, prevede l'utilizzo di soluzioni idroalcoliche da posizionare all'ingresso del cantieri o in prossimità dei baraccamenti, mense, spazi comuni,ecc. Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/resp onabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza.	Allegato 02 (indicazioni OMS lavaggio mani)
3.2 - L'azienda mette a disposizione <b>idonei mezzi detergenti</b> per le mani;	vedi punto 3.1	vedi punto 3.1	vedi punto 3.1	
3.3 - E' raccomandata la <b>frequente pulizia delle mani</b> con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica	vedi punto 3.1	vedi punto 3.1	vedi punto 3.1	

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
<p>ove non presenti acqua e sapone. In assenza di acqua e sapone, le soluzioni idroalcoliche possono essere ubicate in punti quali l'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc. ;</p>				
<p>4. INDICAZIONI PER LE IMPRESE FORNITRICI E SUBAPPALTRICI</p>				
<p>4.1 - <b>E' compito del datore di lavoro elaborare una procedura</b>, anche coinvolgendo gli RLS/RLST per gli aspetti di loro competenza, che tenga conto dei punti seguenti:</p>	<p>Il datore di lavoro coinvolge il RLS/RLST sulle modalità di accesso dei fornitori esterni. Lo scambio di informazioni e di documentazione deve avvenire, prima dell'ingresso in cantiere, prediligendo la via telematica. Il datore di lavoro informerà le imprese in appalto - subappalto - subaffidamento nonché i fornitori ed altro personale esterno, dei percorsi da intraprendere e il punto di sosta nonché delle misure intraprese per il contrasto del covid-19. (allegato 01- allegato 02- modulo 03)</p> <p>Per le necessarie attività, il datore informa i trasportatori sull'esigenza che questi non scendano dal proprio mezzo. Ove questo non fosse possibile, il trasportatore deve attenersi alla rigorosa <b>distanza di un metro</b> dal personale presente in cantiere. <b>Nel caso non sia possibile rispettare le distanze</b>, il</p>	<p>Il lavoratore dell'impresa affidataria/esecutrice, deve attenersi al rigoroso rispetto della distanza di un metro. Nel caso in cui ciò non sia possibile utilizza mascherina ed idonei guanti, da dismettere a fine turno, attenendosi alle indicazioni stabilite dalla procedura elaborata dal datore di lavoro.</p>	<p>Il CSE aggiorna il PSC sulla base della nuova pianificazione dei percorsi da intraprendere, finalizzata a ridurre gli assembramenti, come ad esempio nelle zone di carico/scarico, o nelle zone in cui è prevista la presenza di più imprese.</p>	<p>(allegato 01- allegato 02- modulo 03)</p>

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
	trasportatore <b>utilizza guanti e mascherina.</b>			
4.1.1 - per l'accesso di fornitori esterni, <b>individuare procedure di ingresso, transito e uscita</b> , mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza in cantiere o negli uffici coinvolti;	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	
4.1.2 - se possibile, gli <b>autisti</b> dei mezzi di trasporto devono <b>rimanere a bordo dei propri mezzi</b> . Per le necessarie attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa <b>distanza di un metro</b> . <b>Nel caso</b> in cui ciò <b>non sia possibile</b> , è necessario <b>utilizzare guanti monouso e mascherina</b> anche per l'eventuale scambio di documentazione (laddove non possibile uno scambio telematico), se necessaria la vicinanza degli operatori;	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	
4.1.3 - <b>per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno, individuare/installare servizi igienici dedicati</b> , ove possibile; prevedere il <b>divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente</b> e garantire una adeguata pulizia giornaliera;	Il datore di lavoro installa, ove possibile, servizi igienici dedicati alle imprese in appalto - subappalto -sub affidamento, nonché a i fornitori ed altro personale esterno, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e viceversa,anche utilizzando adeguata cartellonistica. Il datore di lavoro garantisce la pulizia giornaliera degli	Il personale dipendente dell'impresa rispetta il divieto di utilizzo dei servizi igienici dedicati alle imprese in appalto - subappalto -sub affidamento, nonché a i fornitori ed altro personale esterno.	Il CSE valuta la possibilità di installare servizi igienici dedicati alle imprese in appalto - subappalto -sub affidamento, nonché a i fornitori ed altro personale esterno. Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/resp onabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza.	

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
	stessi.		Il CSE terrà conto degli interventi di pulizia giornaliera.	
4.1.4 - <b>va ridotto</b> , per quanto possibile, <b>l'accesso ai visitatori</b> ; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni, gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi previste;	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	
Le norme del presente paragrafo si estendono alle aziende in appalto, subappalto, subaffidamento.	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	vedi punto 4.1	
<b>5. PULIZIA E SANIFICAZIONE</b>				
5.1 - L'azienda assicura la <b>pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti e la sanificazione periodica dei locali</b> e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio);	Le operazioni di pulizia e sanificazione devono essere condotte da personale adeguatamente formato. La pulizia e la sanificazione deve riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. <i>Qualora le aree di lavoro e di accesso non siano ad uso esclusivo dell'impresa/imprese/lavoratori autonomi, il datore di lavoro coinvolgerà committente/respons</i>	Il lavoratore incaricato della pulizia giornaliera <b>con prodotti igienizzanti</b> , esegue le attività attenendosi alle istruzioni ricevute nella fase di formazione.	Il CSE concorda con il datore di lavoro le modalità per l'esecuzione della pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti e la sanificazione periodica dei locali e ambienti chiusi (es. baracche di cantiere, spogliatoi, locali refettorio). <i>Il coordinatore in fase di esecuzione, qualora le aree di lavoro e di accesso non siano ad uso esclusivo dell'impresa/imprese/lavoratori autonomi,</i>	A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
	<p>abile dei lavori/coordinatore in fase di esecuzione ciascuno per le rispettive responsabilità e competenze sulle modalità dell'igienizzazione e dell'eventuale sanificazione.</p> <p>In caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, è necessario procedere alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.</p>		<p>stabilisce le modalità dell'igienizzazione e dell'eventuale sanificazione.</p> <p>Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/responsabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza.</p> <p><u>Laddove vi sia il pernottamento degli operai ed il dormitorio non abbia le caratteristiche minime di sicurezza richieste e/o non siano possibili altre soluzioni organizzative, per mancanza di strutture ricettive disponibili: IL CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'</u></p>	<p>sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.</p>
<p>5.2 - L'azienda assicura la <b>pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti</b> e la sanificazione periodica delle <b>parti a contatto con le mani degli operatori</b> delle attrezzature e postazioni di lavoro fisse (a titolo esemplificativo e non esaustivo si citano la pulsantiera della sega circolare, della taglia piegaferri, della betoniera a bicchiere e i manici degli utensili manuali e degli elettroutensili). Si invitano inoltre i datori di lavoro ad organizzare le proprie squadre in modo che tali attrezzature vengano utilizzate dalle medesime persone durante il turno di lavoro. Si</p>	<p>Per gli attrezzi manuali si consiglia di evitare l'uso promiscuo, pertanto è opportuno che gli attrezzi manuali vengano utilizzati dal medesimo personale, durante tutto il turno di lavoro, avendo cura di indossare guanti idonei. Laddove questo non fosse possibile, e quindi si prevede un uso condiviso/promiscuo, si deve provvedere alla preventiva igienizzazione degli attrezzi prima dell'utilizzo da parte di altri lavoratori, anche di imprese diverse. Il datore di lavoro deve, in ogni caso, fornire o rendere</p>	<p>E' opportuno che gli attrezzi manuali vengano utilizzati dal medesimo personale, durante tutto il turno di lavoro. Laddove questo non fosse possibile, e quindi si prevede un uso condiviso/promiscuo, il lavoratore procede alla preventiva igienizzazione degli attrezzi prima dell'utilizzo da parte di altri lavoratori, anche delle altre imprese presenti in cantiere. Il lavoratore deve effettuare la pulizia giornaliera <b>con prodotti igienizzanti</b> delle</p>	<p>Il CSE adegua il PSC indicando la necessità relativa alla pulizia giornaliera <b>con prodotti igienizzanti</b> delle attrezzature e a tal riguardo le imprese comunicano le modalità con cui svolgono tali attività.</p>	

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
dovranno in ogni caso fornire o rendere disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali;	disponibili specifici detergenti per la pulizia degli strumenti individuali.	attrezzature, utilizzando i detergenti messi a disposizione, secondo quanto stabilito dal datore di lavoro.		
5.3 - l'azienda assicura la <b>pulizia giornaliera con prodotti igienizzanti</b> e la sanificazione periodica di <b>pulsantieri, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature</b> (es. sollevatori telescopici, escavatori, PLE, ascensori/montacarichi, ecc.) e dei mezzi di trasporto aziendali. Va garantita altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti;	Per quanto riguarda macchine attrezzature e mezzi di trasporto aziendali (quali ad esempio escavatori, piattaforme elevatrici, ecc.), devono essere igienizzati, in modo particolare per le parti riguardanti volante, maniglie, quadri di comando, ecc. Laddove questo non fosse possibile, e quindi si prevede un uso promiscuo, si deve provvedere alla preventiva igienizzazione dei mezzi di cantiere, prima dell'utilizzo da parte di altri lavoratori, anche di imprese diverse.  Il datore di lavoro deve garantire altresì la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti; fornendo adeguati detergenti.	Il lavoratore deve effettuare la pulizia giornaliera <b>con prodotti igienizzanti</b> delle macchine attrezzature e mezzi di trasporto aziendali, secondo quanto stabilito dal datore di lavoro. Laddove si prevede un uso promiscuo, si deve provvedere alla preventiva igienizzazione dei mezzi di cantiere, prima dell'utilizzo da parte di altri lavoratori, anche di imprese diverse.  Il lavoratore, secondo quanto stabilito dal datore di lavoro, esegue a fine turno la pulizia di tastiere, schermi, mouse, distributori di bevande, con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei baraccamenti, ove presenti.	Il CSE adegua il PSC indicando la necessità relativa alla pulizia giornaliera <b>con prodotti igienizzanti</b> e la sanificazione periodica di pulsantieri, quadri comando, volante, ecc. delle postazioni di lavoro degli operatori addetti alla conduzione di macchine e attrezzature e dei mezzi di trasporto aziendali, utilizzati in cantiere.	
5.4 - nel caso di <b>presenza di una persona con Covid-19</b> l'azienda procede alla <b>pulizia e sanificazione dei locali secondo le disposizioni della circolare n. 5443</b> del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute	Il datore di lavoro, nel momento in cui è informato che uno dei suoi dipendenti, che ha frequentato il cantiere nei 14 giorni precedenti, è risultato positivo al covid-19, deve procedere, alla pulizia ed alla	Nel caso di positività al covid-19 o in presenza delle <b>condizioni di pericolo</b> (sintomi di influenza, temperatura, o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni	Il CSE aggiorna il PSC indicando le modalità con cui le imprese devono comunicare la presenza, anche nei 14 giorni precedenti, di personale sospetto o positivo	A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
<p>nonché alla loro ventilazione;</p>	<p>sanificazione dei locali secondo le disposizioni <b>della circolare n. 5443</b> del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione; Tale accorgimento deve essere adottato cautelativamente, anche nel caso in cui uno dei lavoratori, comunicasse la presenza di sintomi riconducibili al covid-19.</p>	<p>precedenti, etc), rispettare l'obbligo di non fare ingresso o di permanere in cantiere comunicandolo tempestivamente, secondo le modalità stabilite dal proprio datore di lavoro, anche al fine di permettere la sanificazione dei locali.</p>	<p>al covid-19, al fine di procedere alla sanificazione dei locali, per il tramite di imprese specializzate, secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione; A seguito di tali comunicazioni, si relaziona con il committente e valuta la sospensione di alcune o tutte le attività. Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/responsabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza.</p> <p><u><i>Nel caso di un lavoratore che si accerti affetto da Covid-19: necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato: non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: Il CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI</i></u></p>	<p>sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.</p>
<p>5.5 - nelle aziende che procedono alle operazioni di pulizia e sanificazione, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute, saranno definiti i protocolli di intervento specifici con il supporto dei Rappresentanti dei</p>				



Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
<p>lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente.</p>				
<p>6. DISTANZA DI SICUREZZA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</p>				
<p>6.1 - L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:</p>	<p>Il datore di lavoro fornisce gli idonei dispositivi di protezione, individuati in collaborazione con il Medico Competente, qualora non possa essere rispettata la distanza interpersonale di un metro.</p> <p><i>Nella sede e negli uffici aziendali il datore di lavoro fornisce la mascherina chirurgica ai lavoratori che condividono spazi comuni.</i></p> <p>Il datore di lavoro deve indicare il posto dove dismettere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili.</p> <p><i>Il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere pubblico di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento; per tutti gli altri cantieri, salvo diversa specifica clausola contrattuale che ponga in capo al committente/responsabile dei lavori di organizzare il servizio di pronto soccorso, il datore di lavoro assicura il servizio per il tramite degli addetti al primo</i></p>	<p>Deve rispettare la distanza interpersonale di un metro e dove tale accorgimento non fosse possibile, deve indossare correttamente i DPI forniti.</p> <p><i>Nella sede e negli uffici aziendali il lavoratore utilizza la mascherina chirurgica negli spazi comuni.</i></p> <p>I lavoratori devono dismettere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, secondo le indicazioni del datore di lavoro.</p>	<p>Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/resp onabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza relativi ai dispositivi ritenuti necessari.</p> <p>Il CSE indica il posto dove dismettere i dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili.</p> <p><u>Se la lavorazione da eseguire in cantiere, impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (quantità, occhiali, tute, cuffie, ecc..) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risultato documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua mancata consegna nei termini): IL CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI</u></p>	

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
	<p>soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19.</p>			
<p>a) le <b>mascherine dovranno essere utilizzate in conformità</b> a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;</p>				
<p>b) data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria.</p>				
<p>6.2 - Il <b>coordinatore per l'esecuzione dei lavori</b>, ove nominato, ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, <b>provvede ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi</b> con tutti i dispositivi ritenuti necessari.</p>			<p>Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/responsabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima dei costi della sicurezza relativi ai dispositivi ritenuti necessari.</p>	
<p>6.3 - <b>richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro</b> durante l'attività lavorativa.</p> <p>Nel caso in cui non sia possibile mantenere</p>	<p><b>richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro</b> durante l'attività lavorativa. Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale</p>	<p>Rispettare la distanza interpersonale di un metro. Nel caso in cui non sia possibile adottare tale soluzione organizzativa,</p>	<p>Nel caso in cui non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, il CSE esamina con la direzione lavori,</p>	

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
<p>tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori, e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni, evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa.</p> <p>Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie;</p>	<p>distanza di sicurezza, esaminare anche con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro.</p> <p>Nel caso in cui non sia possibile adottare tale soluzione organizzativa, effettuare quanto previsto al punto 6.1.</p>	<p>effettuare quanto previsto al punto 6.1.</p>	<p>con il committente/responsabile dei lavori, con le imprese e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa.</p> <p>Nel caso in cui non sia possibile adottare tale soluzione organizzativa, effettuare quanto previsto al punto 6.1.</p> <p>Di conseguenza aggiorna i costi della sicurezza.</p> <p><u>Se la lavorazione da eseguire in cantiere, impone di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, non sono possibili altre soluzioni organizzative e non sono disponibili, in numero sufficiente, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (risultato documentato l'avvenuto ordine del materiale di protezione individuale e la sua</u></p>	

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
			<u>mancata consegna nei termini): IL CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DELLE LAVORAZIONI</u>	
6.4 - definire, ove necessario, procedure in cui indicare i soggetti incaricati di vigilare sulla corretta applicazione delle disposizioni ivi previste (es. Dirigente/Preposto);	Il datore di lavoro aggiorna i compiti assegnati ai dirigenti ed ai preposti, in merito alle attività di vigilanza.	Limitatamente ai dirigenti e preposti, vigilare anche sulla corretta applicazione delle disposizioni previste.		
<p><b>6.5 - richiedere ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro</b>, evitando <b>assembramenti</b> nei locali per lavarsi, <b>spogliatoi, refettori, locali di ricovero e di riposo, dormitori, comunemente denominati baraccamenti</b>.</p> <p>Nel caso in cui non sia possibile mantenere tale distanza di sicurezza, esaminare con il coordinatore in fase di esecuzione, ove presente, con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione nella fruizione dei baraccamenti, compresa la turnazione delle pause delle squadre di lavoro.</p> <p>Laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento,</p>	<p><b>Il datore di lavoro richiede ai lavoratori il rispetto della distanza di 1 metro</b>, evitando <b>assembramenti</b> nei baraccamenti.</p> <p>Nel caso in cui non sia possibile adottare tale soluzione organizzativa, effettuare quanto previsto al punto 6.1.</p>	<p><b>I lavoratori devono rispettare la distanza di 1 metro</b>, evitando <b>assembramenti</b> nei baraccamenti.</p> <p>Nel caso in cui non sia possibile adottare tale soluzione organizzativa, effettuare quanto previsto al punto 6.1.</p>	<p>Nel caso in cui non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, il CSE esamina con la direzione lavori, con il committente/responsabile dei lavori, e con gli RSL/RSLT gli strumenti da porre in essere, compresa, ove possibile, un'eventuale diversa organizzazione del lavoro e/o un nuovo cronoprogramma dei lavori, al fine di favorire lo sfasamento temporale e spaziale delle lavorazioni evitando situazioni di criticità dovute alla presenza di più imprese o squadre della stessa impresa.</p> <p>Nel caso in cui non sia possibile adottare tale soluzione organizzativa, effettuare quanto previsto al punto 6.1.</p> <p>Di conseguenza</p>	

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
<p>adottare idonei dispositivi di protezione individuale: mascherine monouso e altri dispositivi di protezione (guanti monouso, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc...) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.</p>			<p>aggiorna i costi della sicurezza.</p> <p><u><i>l'accesso agli spazi comuni, per esempio le mense, non può essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano: non è possibile assicurare il servizio di mensa in altro modo per assenza, nelle adiacenze del cantiere, di esercizi commerciali, in cui consumare il pasto, non è possibile ricorrere ad un pasto caldo anche al sacco, da consumarsi mantenendo le specifiche distanze:</i></u>  <b><u>IL CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA'</u></b></p>	
<p>6.6 - ove presente un <b>servizio di trasporto organizzato dall'azienda</b> per raggiungere il cantiere, va garantita la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, rispettando la <b>distanza interpersonale di 1 metro</b> tra essi o facendo <b>indossare guanti monouso e mascherine monouso</b>.</p> <p>Si potranno prendere in considerazione anche flessibilità organizzative, quali, ad esempio, frequenza e differenziazione delle modalità di trasporto. In ogni caso, occorre</p>	<p>Il datore di lavoro deve stabilire le modalità per far rispettare la distanza interpersonale di un metro lungo tutto il tragitto, dai lavoratori che utilizzano il servizio di trasporto organizzato dall'azienda. A titolo esemplificativo potrebbe stabilire di lasciare un posto vuoto tra due lavoratori. Qualora non sia possibile rispettare le distanze stabilite, deve fornire guanti e mascherine monouso ai lavoratori.</p> <p>Per quanto riguarda le modalità di pulizia e sanificazione dei mezzi utilizzati per il</p>	<p>Il lavoratore deve rispettare la distanza interpersonale di un metro lungo tutto il tragitto, quando utilizza il servizio di trasporto organizzato dall'azienda. Qualora non sia possibile rispettare le distanze stabilite, deve indossare guanti e mascherine monouso fornite dal datore di lavoro.</p>	<p>In caso di spostamenti all'interno dell'area di cantiere tramite il servizio di trasporto aziendale, il CSE valuta un'eventuale diversa organizzazione del lavoro con il relativo aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e dei costi della sicurezza.</p>	

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
assicurare la pulizia con specifici detergenti delle maniglie di portiere e finestrini, volante, cambio, etc. mantenendo una corretta areazione all'interno del veicolo.	trasporto aziendale si rimanda al punto 5.3.			
6.7 - in caso di utilizzo di mezzi propri, limitare il numero di persone presenti mantenendo la distanza di sicurezza.	Il datore di lavoro deve informare i lavoratori, in caso di utilizzo di mezzi propri, di limitare il numero di persone presenti, mantenendo la distanza di sicurezza.	Il lavoratore all'interno del proprio mezzo di trasporto, deve rispettare i provvedimenti emanati dalle autorità.		
<b>8. GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI</b>				
8.1 - Si favoriscono orari di ingresso/uscita, nonché di pausa, scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, sala mensa, ecc);	Il datore di lavoro valuta l'organizzazione del lavoro in modo da favorire orari di ingresso/uscita, nonché di pausa, scaglionati al fine di evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, sala mensa, ecc).	Il lavoratore deve rispettare l'eventuale nuova organizzazione del lavoro	Il CSE sentito il committente/direttore dei lavori valuta un'eventuale diversa organizzazione del lavoro con il relativo aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e dei costi della sicurezza.	
8.2 - dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.	Il datore di lavoro dove è possibile, dedica una porta di entrata e una porta di uscita dai locali di cui al punto precedente.	Il lavoratore deve rispettare l'eventuale nuova organizzazione del lavoro.	Il CSE sentito il committente/direttore dei lavori valuta un'eventuale diversa organizzazione del lavoro con il relativo aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e dei costi della sicurezza.	
<b>10. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA</b>				
10.1 - Nel caso in cui una persona presente in azienda o in cantiere sviluppi febbre e	Procedere all'isolamento del lavoratore che ha manifestato i sintomi	Nel caso in cui il lavoratore sviluppi febbre e sintomi di infezione e	Il CSE aggiorna il PSC con specifiche procedure	

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
<p>sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria. L'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.</p>	<p>della febbre e di infezione e difficoltà respiratoria quali la tosse, avendo cura che questo non abbia contatti con le altre persone presenti in cantiere. Nel caso di positività accertata dall'autorità sanitaria al covid-19 procedere alla sanificazione, secondo quanto previsto al punto 5.4. Il datore di lavoro dovrà attenersi alle corrette modalità di smaltimento dei dispositivi di protezione individuali sulla base della normativa vigente.</p>	<p>difficoltà respiratoria quali la tosse, deve comunicarlo tempestivamente, secondo le modalità stabilite dal proprio datore di lavoro, il presentarsi di tali sintomi, al fine di evitare la permanenza in cantiere.</p>	<p>riguardo al trattamento ed isolamento del personale che sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse. Il CSE individua all'interno del cantiere, le corrette modalità di smaltimento dei dispositivi di protezione individuali sulla base della normativa vigente.</p> <p><u><i>Nel caso di un lavoratore che si accerti affetto da Covid-19: necessità di porre in quarantena tutti i lavoratori che siano venuti a contatto con il collega contagiato; se non è possibile la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni: Il CSE ATTESTA LA SOSPENSIONE DEI LAVORI</i></u></p>	
<p>10.2 - l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili</p>	<p>Il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.</p>		<p>Il CSE, in accordo con il datore di lavoro, potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente il cantiere, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria. In tale eventualità. Il CSE sentita la direzione lavori, il committente/resp onabile dei lavori, aggiorna il PSC e la relativa stima</p>	

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.			dei costi della sicurezza relativi ai dispositivi ritenuti necessari.	
<b>ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)</b>				
In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo così le intese con le rappresentanze sindacali aziendali, o territoriali di categoria, disporre la riorganizzazione del cantiere e del cronoprogramma delle lavorazioni anche attraverso la turnazione dei lavoratori con l'obiettivo di diminuire i contatti, di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili e di consentire una diversa articolazione degli orari del cantiere sia per quanto attiene all'apertura, alla sosta e all'uscita.	Il datore di lavoro sospende e annulla tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali ed internazionali che riguardano le attività complementari alle attività core business dell'azienda e che, pertanto, non sono connesse all'avvio, alla ripresa ed all'esecuzione dei lavori in cantiere	Il lavoratore svolge attività lavorativa in trasferta, come stabilito dal datore di lavoro e dai rispettivi CCNL e CCPL.		
<b>ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO</b>				
L'impresa con rappresentanza sindacale interna costituisce il Comitato aziendale con la rappresentanza stessa e il RLS. L'impresa può avvalersi del supporto dell'organismo paritetico territorialmente competente. Negli appalti ove sia stata nominata la rappresentanza sindacale all'interno del cantiere, l'impresa costituisce con detta rappresentanza e il RLS un Comitato di cantiere. Laddove	L'impresa con rappresentanza sindacale interna costituisce il Comitato aziendale con la rappresentanza stessa e il RLS. L'impresa può avvalersi del supporto dell'organismo paritetico territorialmente competente. Negli appalti ove sia stata nominata la rappresentanza sindacale all'interno del cantiere,			



Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
<p>presenti più imprese, è compito dell'impresa affidataria coinvolgere i relativi RLS/delegati alla sicurezza.</p> <p>Per le imprese che non abbiano la rappresentanza sindacale si istituisce il Comitato territoriale composto dall'organismo paritetico per la sicurezza, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.</p> <p>Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19. Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.</p>	<p>l'impresa costituisce con detta rappresentanza e il RLS un Comitato di cantiere. Laddove presenti più imprese, è compito dell'impresa affidataria coinvolgere i relativi RLS/delegati alla sicurezza.</p>			
<b>SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST</b>				
	<p>Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19 il datore di lavoro collabora con il medico competente e le RLS/RLST.</p> <p>Il datore di lavoro riceve segnalazione dal medico competente di situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei</p>			<p>La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del ministero della Salute (cd. Decalogo).</p> <p>Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.</p> <p>La sorveglianza</p>

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
	<p>dipendenti al fine di provvedere alla loro tutela nel rispetto della privacy.</p>			<p>sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.</p> <p>Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.</p> <p>Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy.</p> <p>Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine</p>

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
				<p>del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.</p> <p>Alla ripresa delle attività, è opportuno che sia coinvolto il medico competente per le identificazioni dei soggetti con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19. E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili anche in relazione all'età Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D.Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischio e</p>

Integrazione alle procedure CNCPT del 6 luglio 2020 con le proposte delle Parti sociali e le indicazioni dell'allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020

Indicazione	Azione a cura del Datore di Lavoro	Azione a cura del lavoratore	Azione a cura del CSE	Note
				comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia